

## BGE 51 III 164

Bundesgericht (BGE), 1925-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_51\\_III\\_164](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_51_III_164)

FR: ATF 51 III 164

IT: DTF 51 III 164

### Volltext

164 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 45. Prozesshandlungen vornehmen bezw. vornehmen lassen; deren Unterbleiben für die Konkursmasse von nicht wieder gut zu machendem Nachteil wäre. hat er also insbesondere nach der bereits vorstehend gutgeheissenen Anordnung der Vorinstanz um Sistierung des Prozesses nachzusuchen. Vorerst aber hat der Konkursverwalter nach den Instruktionen der Vorinstanz über welche sich a~sprechen dem Bundesgericht nicht zusteht, da sie nicht zum Gegenstand eines Rekurses gemacht worden sind, zur Abklärung zu bringen, ob die Gläubigerschaft die im Gläubigeranhuss eingetretene Lücke zu ergänzen wünsche ; sollte dies der Fall sein, so wäre eine neue Beschlussfassung auch schon nach der Anordnung der Vorinstanz unerlässlich, der nur noch beizufügen ist, dass die Beschlussfassung nicht ohne Heranziehung des Rekurrenten zur Verhandlung erfolgen darf. Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer : Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen begründet erklärt. 45. Sentenza 9 ottobre 1925 neUa causa lntermiible Zug. n titolare di una ditta individuale e Ja ditta stessa (iscritta a registro) costituiscono un solo ed unico soggetto di diritto. Esso e quindi da escutersi in via di fallimento. Con precetto esecutivo N° 29 179 la ditta S. A. Unter- mühle Zug es~uteva «Antonio Gurgo-Nicora di Antonio, prestinaio in Orselina » per il pagamento di 7178 fehl. 65 ed accessori. Nella comminatoria di fallimento ü debitore e indicato coDa designazione: .. Antonio Gurgo-Ni~ra, Locarno ». Con ricorso 13 luglio 1925 il debitore domandava l'annullamento della comminatoria di fallimento alle- gando ehe una ditta Antonio Gurgo-Nicora in Locarno non esisteva, sibbene solo una ditta Gurgo Antonio in Sebuklbetreibl:tBP- DDd Kookurvec.bt. N° 45. 165 Orselina. n gravame fu ammesso colla querelata decisione per i seguenti motivi : Secondo. il registro di oommercio, titolare della ditta Gm"go Antonio, prestinaio in Orselina e Gnmo Antonio di Autonio, domiciliato in Or- , :0: . , selina. La mmta commerciale Gurgo Antorno non puo essere confusa ooll'cscusso personalmente Antonio Gnrgo-- Nicora fu Antonio in Locarno: tm i due esiste una differenza sostanziale. La comminatoria di fallimento deve quindi essere annullata. Donde l'attuale ricorso inoltrato dalla creditrice nei . tennini e nei modi di legge. Considerando in dirüto : n riCOI'SO e fondato. n debitore non ha neanche pre- teso ehe esistessero due ditte Antonio Gurgo, prestinaio, l'una in Locarno, raltm in Orselina. ne ha mai contestato, da quando gli fu notificato il precetto esewtivo, la sua identità colla persona escu5Sa. Dal mpporto dell'Ufficio di Llcarno 21 luglio t 925 risulta invece, ehe si tratta indubbiamente della medesima mmta, ehe ora gerisce a Loeamo il presti no gerito altre volte dal Gurgo in Orselina. Cio posto, la decisione deU'Autoritä di Vigila~ e manifestamente erronea. L'escu5.o;o e il titolare della ditta indiuiduale Gurgo. Questa ditta e Antonio Gurgo costituiscono un solo ed unico soggetto di diritto. Gli obbliali della ditta sono obblighi personali di Antonio o Gurgo e, giuridicamente. non e lecito fare distinzione veruna tm la ditta 'commerciale ed il suo titolare. Non si comprende quindi come l' Autoritä cantonale di Vigilanza abbia potuto annullare la comminatoria di fallimento ritenendo. ehe fra la ditta ed

il suo proprietario . esistesse una differenza sostanziale, vale a dire ammettendo che la ditta ed il suo titolare fossero due soggetti di diritto distinti. La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia: n ricorso e ammesso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.